

11.11.2011

A7-0188/ 001-023

**EMENDAMENTI 001-023**

presentati da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

**Relazione**

**Mariya Nedelcheva**

Statistiche europee sulle colture permanenti

**A7-0188/2011**

Proposta di regolamento (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))

---

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3bis) E' necessario consolidare la cooperazione tra le autorità che contribuiscono all'elaborazione e alla pubblicazione delle statistiche europee.*

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3ter) Al momento della preparazione e dell'elaborazione delle statistiche europee è opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle buone pratiche internazionali.*

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 12

###### *Testo della Commissione*

(12) *Alla Commissione deve essere conferito* il potere di adottare atti *delegati*, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *al fine di modificare gli* allegati.

###### *Emendamento*

(12) *Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione* il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *per quanto riguarda la modifica degli allegati II e III. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni appropriate, anche con esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

###### *Motivazione*

*Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega di poteri a norma dell'articolo 290 TFUE devono essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base. Le formulazioni relative agli atti delegati proposte dal relatore si basano sulla Convenzione d'intesa approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione nella sua riunione del 15 febbraio 2011.*

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1

###### *Testo della Commissione*

*I.* Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulle colture permanenti *di cui all'allegato I.*

###### *Emendamento*

Il presente regolamento istituisce un quadro comune ai fini della produzione sistematica di statistiche europee sulle colture permanenti *di cui in appresso:*

- a) Meli che producono mele da tavola;*
- b) Meli che producono mele destinate alla trasformazione industriale (facoltativo);*
- c) Peri che producono pere da tavola;*
- d) Peri che producono pere destinate alla trasformazione industriale (facoltativo);*

- e) *Albicocchi;*
- f) *Peschi;*
- g) *Aranci;*
- h) *Agrumi a piccoli frutti;*
- i) *Limoni;*
- j) *Ulivi;*
- k) *Viti destinate alla produzione di uve da tavola;*
- l) *Viti destinate a fini diversi dalla produzione di uve da tavola.*

*Motivazione*

*L'elenco delle colture permanenti cui si applica il presente regolamento rappresenta un elemento essenziale (campo d'applicazione) che dovrebbe essere definito negli articoli dell'atto legislativo e non dovrebbe essere soggetto a modifiche mediante atti delegati.*

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 6**

*Testo della Commissione*

6. "periodo **normale** di impianto": il periodo dell'anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell'anno successivo;

*Emendamento*

6. "periodo **abituale** di impianto": il periodo dell'anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell'anno successivo;

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Possono essere escluse le aziende la cui superficie è inferiore a **0,1 ettaro** e la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro, se la loro superficie complessiva

*Emendamento*

Possono essere escluse le aziende la cui superficie è inferiore a **0,2 ettari** e la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro, se la loro superficie complessiva

è inferiore al 5% della superficie piantata totale di tale coltura.

è inferiore al 5% della superficie piantata totale di tale coltura.

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a ridurre l'onere amministrativo imposto alle piccole aziende.*

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

**3. *Fatti salvi gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento***, le statistiche sulle colture indicate al punto 12 dell'allegato I sono fornite utilizzando i dati contenuti nello schedario viticolo di cui all'articolo 185 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le aziende incluse in detto schedario, come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.

##### *Emendamento*

3. Le statistiche sulle colture indicate al punto 12 dell'allegato I sono fornite utilizzando i dati ***disponibili*** contenuti nello schedario viticolo di cui all'articolo 185 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le aziende incluse in detto schedario, come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.

#### *Motivazione*

*Le statistiche relative alle superfici viticole dovrebbero essere prodotte esclusivamente sulla base dei dati contenuti nello schedario vinicolo.*

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. La Commissione ***adotta*** atti delegati, ai sensi dell'articolo 10, per ***modificare l'elenco figurante nell'allegato I e le statistiche figuranti negli*** allegati II e III.

##### *Emendamento*

4. La Commissione ***è abilitata ad adottare*** atti delegati, ai sensi dell'articolo 10, per ***quanto riguarda la modifica degli*** allegati II e III, ***unicamente nella misura in cui tale modifica non comporti un onere amministrativo supplementare di rilievo per gli Stati membri e le aziende che praticano le colture di cui all'articolo 1.***

#### *Motivazione*

*Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega di poteri a norma dell'articolo 290 del TFUE devono essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di*

*base. Le formulazioni relative agli atti delegati proposte dal relatore si basano sulla Convenzione d'intesa approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione nella sua riunione del 15 febbraio 2011.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Le statistiche fornite riguardano la superficie piantata dopo **il normale** periodo di impianto.

#### *Emendamento*

3. Le statistiche fornite riguardano la superficie piantata dopo **l'abituale** periodo di impianto.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri che, per ottenere queste statistiche, effettuano indagini per campione adottano tutte le misure necessarie per far sì che i dati rispondano ai seguenti requisiti di precisione: il coefficiente di variazione dei dati non supera, a livello nazionale, il 3% per la superficie coltivata per ciascuna delle colture di cui **ai punti da 1 a 11 e l'1% per le colture di cui al punto 12 dell'allegato I.**

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri che, per ottenere queste statistiche, effettuano indagini per campione adottano tutte le misure necessarie per far sì che i dati rispondano ai seguenti requisiti di precisione: il coefficiente di variazione dei dati non supera, a livello nazionale, il 3% per la superficie coltivata per ciascuna delle colture di cui **all'articolo 1.**

#### *Motivazione*

*Ridurre l'onere amministrativo per le amministrazioni nazionali.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati II e III entro il **31 luglio** dell'anno successivo al periodo di riferimento.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati II e III entro il **30 settembre** dell'anno successivo al periodo di riferimento.

*Motivazione*

*I termini attuali per la trasmissione dei dati hanno dimostrato la loro efficacia nella pratica; non dovrebbero quindi essere ridotti, ma dovrebbero essere mantenuti anche nel nuovo regolamento.*

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 10 per adattare le tabelle di trasmissione figuranti negli allegati II e III.** **soppresso**

*Motivazione*

*L'emendamento proposto all'articolo 4, paragrafo 4, rende superfluo questo paragrafo.*

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Entro il **31 luglio 2013** e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati.

2. Entro il **30 settembre 2013** e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati **per le statistiche sulle colture di cui all'articolo 1, lettere da a) a k).**

*(Cfr. emendamento all'articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo).)*

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2bis. Entro il 30 settembre 2016 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla**

*qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati per le statistiche sulle colture di cui all'articolo 1, lettera l).*

*(Cfr. emendamento all'articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo).)*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10**

##### *Testo della Commissione*

1. Il potere *di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2*, è conferito alla Commissione *per un periodo di tempo indeterminato*.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

**3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12.**

##### *Emendamento*

1. Il potere conferito alla Commissione *di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo*.

***1 bis. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...\*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di poteri è rinnovabile tacitamente per periodi della stessa durata, salvo se il Parlamento europeo o il Consiglio manifesta la propria opposizione a tale proroga al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.***

***1 ter. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.***

2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

**3. *soppresso***

**3 bis. Ogni atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non ha manifestato la propria opposizione entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendevano manifestare opposizione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di due mesi.**

---

**\* Data di entrata in vigore del presente regolamento**

*(Cfr. emendamento agli articoli 11 e 12.)*

#### *Motivazione*

*Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega di poteri a norma dell'articolo 290 TFUE devono essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base. Le formulazioni relative agli atti delegati proposte dal relatore si basano sulla Convenzione d'intesa approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione parlamentari nella sua riunione del 15 febbraio 2011.*

#### **Emendamento 16**

##### **Proposta di regolamento Articolo 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

##### **Articolo 11**

**soppresso**

##### **Revoca della delega**

**1. La delega di potere di cui agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.**

**2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere ne informa l'altro legislatore e la Commissione al più tardi un mese prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e**



*le relative motivazioni.*

**3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

*(Cfr. emendamento all'articolo 10.)*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Articolo 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 12**

**soppresso**

#### **Obiezione agli atti delegati**

**1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, questo termine è prorogato di un mese.**

**2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.**

**3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.**

*(Cfr. emendamento all'articolo 10.)*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Allegato I

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***L'allegato è soppresso.***

*Motivazione*

*L'elenco delle colture permanenti cui si applica il presente regolamento rappresenta un elemento essenziale (campo d'applicazione) che dovrebbe essere definito negli articoli dell'atto legislativo e non dovrebbe essere soggetto a modifiche mediante atto delegato.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Allegato II – punto 5

*Testo della Commissione*

#### 5. Sintesi

*I dati (in ha) da comunicare sono i seguenti:*

<i>Stato membro:</i>					
<i>Regione:</i>					
<i>Specie:</i>					
<i>Gruppo:</i>					
	<i>Classe d'età 1</i>	<i>Classe d'età 2</i>	<i>Classe d'età 3</i>	<i>Classe d'età 4</i>	<i>Classe d'età 5</i>
<i>Classe di densità 1</i>					
<i>Classe di densità 2</i>					
<i>Classe di densità 3</i>					
<i>Classe di densità 4</i>					
<i>Classe di densità 5</i>					

*Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – tabella 1 – tabella 1.1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Tabella soppressa**

*Motivazione*

*La tabella impone requisiti supplementari, che non esistono nel quadro giuridico attuale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei dati per regione a livello NUTS 3. La trasmissione di dati così dettagliati a livello regionale comporterebbe un pesante onere amministrativo per i rispondenti, mentre rimane incerta la loro utilizzazione.*

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – tabella 2 – tabella 2.1

*Testo della Commissione*

Tabella 2.1: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, superficie totale coltivata a vite

Classe di dimensione di (ha)	N. az.	<i>N. prcl.</i>	Superficie (ha)	<i>Prod. (hl o 100 kg)</i>
< 0,10 *				
0,10 - < 0,50				
0,50 - < 1				
1 - < 3				
3 - < 5				
5 - < 10				
> 10				

\* Soltanto per il paese o i paesi interessati.

*Emendamento*

Tabella 2,1: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, superficie totale coltivata a vite

Classe di dimensione di (ha)	N. az.	Superficie (ha)
< 0,10 *		
0,10 - < 0,50		

0,50 - < 1		
1 - < 3		
3 - < 5		
5 - < 10		
> 10		

\* Soltanto per il paese o i paesi interessati.

### Motivazione

*Le caratteristiche citate comportano un'estensione rispetto alle attuali rilevazioni delle superfici vitate, e non si ravvisa peraltro la necessità di dati né dal punto vista regolamentare né ai fini della politica viticola. Tali dati non sono inoltre completamente disponibili in tutti gli Stati membri nello schedario viticolo che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, costituisce la base per la rilevazione delle superfici vitate.*

### Emendamento 22

#### Proposta di regolamento

#### Allegato III – tabella 3 – tabella 3.1

#### Testo della Commissione

Tabella 3.1: Aziende viticole per grado di specializzazione e classe di dimensione per NUTS 1/NUTS 2 (determinato dallo Stato membro)

Grado di specializzazione	< 0,10 ha <sup>4</sup>			...		
	N. az.	Superfici (ha)	Prod. (hl o 100 kg)	N. az.	Superfici (ha)	Prod. (hl o 100 kg)
Aziende con vigneti						
Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione vinicola, di cui						
• aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini DOP e/o IGP						
- soltanto vini DOP						
- soltanto vini IGP						
- vini DOP e IGP						
• aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini DOP e/o IGP, di cui						
• aziende con superfici vitate destinate alla produzione di diversi tipi di vini						
aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di uva passa						

aziende con altre superfici vitate						
aziende con superfici vitate destinate a diversi tipi di produzione						

### *Emendamento*

Tabella 3.1: Aziende viticole per grado di specializzazione e classe di dimensione per NUTS 1/NUTS 2 (determinato dallo Stato membro)

Grado di specializzazione	< 0,10 ha <sup>4</sup>		...	
	N. az.	Superficie (ha)	N. az.	Superficie (ha)
Aziende con vigneti, di cui				
Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione vinicola, di cui				
• aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini DOP e/o IGP, di cui				
- soltanto vini DOP				
-soltanto vini IGP				
- vini DOP e IGP				
• aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini DOP e/o IGP				
• aziende con superfici vitate destinate alla produzione di diversi tipi di vini				
aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di uva passa				
aziende con altre superfici vitate				
aziende con superfici vitate destinate a diversi tipi di produzione				

### *Motivazione*

*Le caratteristiche citate comportano un'estensione rispetto alle attuali rilevazioni delle superfici vitate, e non si ravvisa peraltro la necessità di dati né dal punto vista regolamentare né ai fini della politica viticola. Tali dati non sono inoltre completamente disponibili in tutti gli Stati membri nello schedario viticolo che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, costituisce la base per la rilevazione delle superfici vitate.*

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – tabella 3 – tabella 3.2**

*Testo della Commissione*

Grado di specializzazione	< 0,10 ha <sup>4</sup>			...		
	N. az.	Superficie (ha)	<b>Prod. (hl o 100 kg)</b>	N. az.	Superficie (ha)	<b>Prod. (hl o 100 kg)</b>
Come indicato nella tabella 3.1						

*Emendamento*

Grado di specializzazione	< 0,10 ha <sup>4</sup>		...	
	N. az.	Superficie (ha)	N. az.	Superficie (ha)
Come indicato nella tabella 3.1				

*Motivazione*

*Le caratteristiche citate comportano un'estensione rispetto alle attuali rilevazioni delle superfici vitate, e non si ravvisa peraltro la necessità di dati né dal punto vista regolamentare né ai fini della politica viticola. Tali dati non sono inoltre completamente disponibili in tutti gli Stati membri nello schedario viticolo che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, costituisce la base per la rilevazione delle superfici vitate.*